

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25978 del registro di Segreteria, proposto da
D. G., nato in Omissis, in data Omissis (C.F. Omissis),
S. S., nato a Omissis, in data Omissis (C.F. Omissis),
rappresentati e difesi dall'avvocato dagli avvocati Francesco Leone
(CF: LNEFNC80E28D976S; francescoleone@pec.it), Simona Fell (CF:
FLLSMN85R68G273D; simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (CF:
CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it) presso il cui studio, sito in
Palermo, via Libertà n. 62, hanno eletto domicilio,

contro I.N.P.S, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Udito, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avvocato
Stefania SOTGIA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, i ricorrenti - che
hanno prestato servizio rispettivamente nella Polizia Penitenziaria e nella
Polizia di Stato - hanno chiesto l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli

effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%;

– Che, rispettivamente in data 28 marzo 2023 e 26 aprile 2023, i ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54;

– Che, in data 14 giugno 2023, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica dei ricorrenti, con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, con interessi legali e arretrati, e che il pagamento avverrà con la rata rispettivamente di dicembre 2023 e di ottobre 2023, allegando la relativa documentazione; ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Che, con memoria in data 4 dicembre 2023, la difesa del ricorrente ha assentito alla richiesta di cessazione della materia del contendere;

– Che, all'udienza del 21 dicembre 2023, la difesa dell'INPS ha insistito per la compensazione delle spese;

– Che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, riscontrato che l'INPS risulta aver provveduto in merito alle istanze dei ricorrenti prima del deposito del ricorso giurisdizionale;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del

contendere.

Spese compensate.

Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)